



UNITÀ SINDACALE INTESA SANPAOLO

SEDE LEGALE: Via Mercato, 5 - 20121 Milano Tel. 02 860437 - Fax 02 89011448 - E-mail: info@falcrintesa.it

SEDI DECENTRATE

BRESCIA: Via Viotto, 21 - 25125 Brescia Tel. 030 2429572 - Fax 030 2450036 - E-mail: falcribrescia@gmail.com

PAVIA: Via Bossolario, 5 - 27100 Pavia Tel. 0382 33102 - Fax 0382 308378

TORINO: Corso V. Emanuele II, 111 - 10128 Torino Tel. 011 5619967 - E-mail: info@falcrintesa.it



unità sindacale informa

AGGIORNAMENTO SUL FONDO PENSIONI COMIT

Facciamo seguito al nostro precedente Comunicato del 20 luglio 2015 per segnalare gli ultimi sviluppi riguardanti la liquidazione del Fondo Pensioni Comit e la nostra iniziativa del recupero fiscale del 4% dello zainetto, registrati nel **periodo luglio, agosto e settembre 2015**.

1) LIQUIDAZIONE FONDO PENSIONI COMIT

Come anticipato nel nostro precedente comunicato del 20/7 u.s., il Fondo Pensioni ha provveduto, nel frattempo, ad erogare il **secondo acconto ai n.1.601 pensionati ante '98 per un totale di 96,6 mln. di euro**, importo attinto dalle residue risorse delle plusvalenze ancora da distribuire. Ciò è avvenuto previo accantonamento di due importi, e precisamente di euro 180 mln. relativi al noto contenzioso fiscale, ora ancora pendente in Cassazione, e di euro 80 mln. relativi al "quantum" dei ricorsi dei 1.400 colleghi avverso lo "stato passivo" depositato in data 7.11.2013 dai Liquidatori presso il Tribunale di Milano.

Contro questo provvedimento si sono opposti:

- le **OO.SS.** che, con **lettera del 10/4 u.s.** indirizzata al Fondo Pensioni, alla COVIP e al Presidente del Tribunale di Milano, precisavano che il criterio di ripartizione adattato dai Liquidatori era formalmente oggetto di procedimenti giudiziari ancora in corso di esame sia dal Giudice del lavoro (causa fissata per il momento al 20.12.2016) sia presso il Giudice Fallimentare dr.ssa Mammone,
- il **SINFUB e l'Associazione pensionati ANPECOMIT ad adjuvandum** con il deposito da parte dei loro legali di una apposita istanza contro l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano all'erogazione di tale importo.

E' utile qui ricordare che con questa operazione la **categoria dei pensionati ante '98 ha percepito somme** a titolo di presunto "residuo attivo" del Fondo, somme peraltro **non dovute** in quanto la stessa non ha subito alcun taglio o diminuzione del proprio trattamento, garantito al 100% dalle penalizzazioni applicate alle altre categorie.

Risulta pertanto evidente che **con tale provvedimento viene sancita di fatto la non applicabilità dell'art. 27 dello Statuto** riguardante il criterio di ripartizione delle **plusvalenze maturate** - pari ad oltre 536 milioni di Euro - eccedenti i valori di bilancio al 31.12.2005, introitate a luglio del 2006 a conclusione dell'asta di vendita del patrimonio immobiliare e

destinate, secondo gli accordi collettivi tra Comit e OO.SS. nel dicembre 1999 (recepiti nell'art. 27 dello Statuto tuttora vigente), a *risarcire, prioritariamente, i tagli subiti dai colleghi in servizio all'1.1.2000, nonché i pensionati del 98/99, i pensionati di reversibilità, gli anticipati e i ceduti.*

E' evidente inoltre che questa *operazione rischia di "influenzare" e/o anticipare di fatto le sentenze delle cause ancora aperte*, in primis quella della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano che ancora si deve esprimere sulla *validità di applicazione dell'art.27 dello Statuto.*

Infatti, è accaduto che, per quanto riguarda le *cause di opposizione allo Stato Passivo*, in data 4 agosto è stata resa pubblica la prima decisione del Collegio di Corte d'Appello (relatrice la dr.ssa Mammone) che ha rigettato l'opposizione presentata dai legali di un primo gruppo di colleghi.

In sintesi, il *Tribunale di Milano ha fatto proprie le tesi avanzate dai legali del Fondo*, affermando che, a seguito dell'Accordo del 10 dicembre 2004, l'art. 27 è divenuto una norma *"in concreto incompatibile con la volontà delle parti di destinare il ricavato della liquidazione... non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10.12.2004 erano ancora in attività"*. Tesi, questa, in netto contrasto con quanto sostenuto ed esplicitato dai legali dei ricorrenti. Vedremo quali saranno gli esiti dei ricorsi del secondo gruppo di colleghi fissati per il 30 settembre p.v.

Risulta utile ricordare brevemente a tutti i colleghi le *motivazioni che hanno reso necessario l'introduzione dell'art.27 nello Statuto del Fondo Pensioni Comit.*

Innanzitutto, la *trasformazione del Fondo* è stata resa possibile solo con il *taglio dei diritti previdenziali ai colleghi iscritti in servizio*, con la *promessa di risarcire questi tagli al verificarsi di eventuali plusvalenze finanziarie* nel momento della vendita degli immobili di proprietà del Fondo.

Tale *promessa*, oltre ad essere esplicitata dagli accordi sindacali, è stata *recepita nello Statuto del Fondo* ed è entrata a far parte del diritto soggettivo di ogni singolo iscritto; *i pensionati ante '98 hanno accettato tale risoluzione senza opposizione.*

La *trasformazione del Fondo (accordo del 16.12.1999) non è mai stata messa in discussione o modificata da alcun accordo sindacale*, né risulta che alcun iscritto abbia mai rifiutato i diritti rivenienti dall'art.27 dello Statuto.

I *liquidatori hanno disatteso unilateralmente tale patto*, promettendo anzi, parte delle plusvalenze finanziarie ai pensionati ante '98, quote a loro non spettanti in quanto non avevano subito alcun taglio delle loro spettanze.

Le *Fonti Istitutive avevano accolto l'indicazione dei Liquidatori che il diverso criterio utilizzato ("par condicio creditorum") sarebbe stato preventivamente giudicato legittimo da un giudice terzo*, circostanza a tutt'oggi non verificatasi, così come l'azione sindacale relativa all'accertamento dichiarativo sulla validità dell'art. 27 è ancora pendente in Corte d'Appello di Milano (udienza del 21.12.2016).

Va infine ricordato che *gli stessi Liquidatori e la Banca* (con apposita circolare) *avevano stabilito una percentuale differenziata di ripartizione delle plusvalenze tra attivi e pensionati*, così da salvaguardare gli importi necessari al soddisfacimento dei crediti rivenienti da un possibile esito positivo del ricorso sull'art.27: intaccare questa riserva significa appropriarsi di quote non di pertinenza.

Seguiremo gli sviluppi legali dei prossimi ricorsi e/o pronunciamenti, informandovi tempestivamente sugli esiti.

2) RECUPERO FISCALE DEL 4% DELLO “ZAINETTO”

Prosegue sempre l’iniziativa avviata da **UNISIN Intesa Sanpaolo** riguardante la possibilità di **rimborso fiscale per le eccedenze di tassazione dello “zainetto”**, iniziativa ampiamente illustrata e dettagliata nei nostri precedenti Comunicati ai quali rimandiamo per un pronto riferimento.

Come precisato, ci sono pervenute numerose lettere di **attestazioni di contribuzione**, rilasciate dal Fondo Pensioni Comit, di iscritti allo stesso prima del 1994, sia di **colleghi in servizio** sia di **ex colleghi esodati e in quiescenza**.

Da parte nostra abbiamo dato corso **all’elaborazione dei dati ricevuti** e, quanto prima, **procederemo ad inviare il tutto ai diretti interessati**, accompagnato da una comunicazione esplicativa per il prosieguo della pratica di rimborso.

Nel sottolineare la particolare e vantaggiosa agevolazione economica riservata ai colleghi ex Comit, invitiamo nuovamente quelli che non si sono ancora attivati a mettersi in contatto con noi per avviare da subito la domanda di rimborso.

Per tutto quanto sopra, UNISIN si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni e/o approfondimenti contattando i seguenti dirigenti sindacali:

per Falcri – Mario Beriozza – cell. 333-6852731

per Silcea – Antonio Liberatore – cell. 335-6539979

UNISIN INTESA SANPAOLO

Milano, 21 settembre 2015